



COMUNE di ENVIE

PROVINCIA di CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONI E MODIFICHE - DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MELLANO Roberto	Presidente	Sì
2. AIMAR Marco	Vice Sindaco	Sì
3. CHIAPPERO Giuseppe	Consigliere	Sì
4. BAROVERO Silvano	Consigliere	Sì
5. BALANGERO Alex	Consigliere	Sì
6. DAGATTI Pietro Chiaffredo	Consigliere	Sì
7. FERRERO Roberto	Consigliere	Sì
8. ABBATE DAGA Claudio	Consigliere	Sì
9. MONDINO Giancarlo	Consigliere	Sì
10. CANELLI Antonio	Consigliere	Sì
11. RIBOTTA Andrea	Consigliere	No
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale sig.ra Dott.ssa Luisa SILVESTRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. MELLANO Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto il comma 703 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Visto il comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, che in breve prevede:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visti i commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con il medesimo Regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie nei seguenti casi:

• TARI

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Visto il nuovo appalto di igiene urbana bandito dal Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente "C.S.E.A." e l'approvazione da parte del Comune di Envie della nuova scheda servizi con deliberazione G.C. n. 44 del 24.05.2017.

Considerato che dal 15 novembre 2018 è iniziata la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, della carta e della plastica.

Visto di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014, così come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2016.

Considerato che si rende necessario rivederne il contenuto per adeguarlo alla nuova modalità di raccolta nonché di integrarlo e modificarlo laddove necessario.

Vista la bozza del Regolamento IUC con le dovute integrazioni e modifiche, predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi, art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti n. 8 favorevoli e n. zero contrari, n. 2 astenuti (Mondino Giancarlo e Canelli Antonio), palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1° - Di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel Comune di Envie, a far data dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2° - Vista la nuova modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati, della carta e della plastica, in atto dal 15 novembre 2018.

3° - Di integrare e modificare il Regolamento IUC, nella componente TARI, già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 31 luglio 2014, e modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2016, come segue:

TITOLO IV –TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 44 – Gestione, classificazione ed assimilazione dei rifiuti

Al comma 4, sono aggiunte le seguenti parole:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Envie. Responsabile Procedimento: Pagge Elda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

e del “Regolamento consortile di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani” di cui all’allegato 7 al capitolato speciale dell’Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi affini attuato dal consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A), fino al recepimento del medesimo da parte del comune con atto formale.

Art. 58 - Tariffa per le utenze domestiche

Il comma 4. è soppresso

Art. 59 - Occupanti delle utenze domestiche

Al comma 4, dopo le parole “Alle pertinenze delle abitazioni principali,” le seguenti parole sono soppresse:

come definite nel comma 4 dell’articolo 58 del presente regolamento,

Dopo l’articolo 60 viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 60 bis - Servizio di raccolta domiciliare del verde

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dalla vigente scheda dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della consegna del contenitore.
2. La cessazione nel corso dell’anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI.
4. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze domestiche, la TARI per il servizio di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base del numero di utenze.
5. In presenza di contenitori di sfalci e potature condivisi tra più utenze non domestiche, la TARI di cui al precedente comma 1 è determinata sulla base della superficie occupata dalle singole utenze.

Art. 65 - Riduzioni per le utenze domestiche

Alla lettera c) del comma 1, le parole “riduzione del trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti:

riduzione del dieci per cento

Al comma 1, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera d):

d) ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della tariffa sono ridotte a un terzo, per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso.

Al comma 3, dopo le parole “si applica una riduzione del cinquanta per cento” sono sostituite con le seguenti:

si applica una riduzione stabilita annualmente durante l’approvazione delle tariffe

Al comma 3, dopo le parole “sulla parte variabile della tariffa relativa alla sola abitazione,” vengono aggiunte le seguenti parole:

in base ai risultati raggiunti e ad esclusione delle utenze già agevolate ai sensi dell'art. 68, comma 1, terzo capoverso.

Art. 68 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il comma 1 viene sostituito con il seguente:

1. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (zone non servite così come delimitate con delibera C.C. 19 del 26.04.2011) la TARI è ridotta del 60% (sessanta per cento), sia sulla quota fissa che su quella variabile. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, anche se non hanno ritirato il kit relativo. A tali utenze, ubicate fuori dalla zona di raccolta stradale del vetro e della parte organica, cioè ad una distanza maggiore di quella delimitata dalla predetta delibera C.C. n. 19/2011, la TARI è ridotta del 30% (trenta per cento), sia sulla quota fissa che su quella variabile, per i maggiori disagi dovuti alla mancata raccolta della parte organica ed a incentivazione della pratica di compostaggio, peraltro già attuata nella maggior parte delle abitazioni coloniche.

Art. 71 - Obbligo di dichiarazione

Dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti commi:

4. Le nuove utenze e/o le variazioni o cessazioni, anche riguardanti l'attribuzione o la cancellazione di eventuali riduzioni o esenzioni, potranno essere inserite d'ufficio per la formazione delle liste di carico, in base agli elementi a conoscenza dell'ufficio medesimo, con effetto per l'anno di competenza, in attesa che la dichiarazione venga presentata. Se la dichiarazione presentata, entro i termini di cui al comma 1, contiene dei dati diversi da quanto inserito, si provvederà ai necessari conguagli. Nel caso in cui la dichiarazione non venga presentata i dati inseriti saranno ritenuti validi anche per gli anni successivi, fatti salvi ulteriori elementi rinvenuti che comprovino dati diversi.

5. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l'attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d'ufficio all'intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal giorno successivo alla data dell'evento.

6. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il Comune provvederà d'ufficio alla chiusura dell'utenza; la data di chiusura dell'utenza sarà rispettivamente:

a. la data del decesso

b. il 31 dicembre dell'anno antecedente la data di irreperibilità.

Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base agli identificativi catastali).

7. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune provvederà alla trasmissione di specifica lettera di invito all'attivazione del servizio, agli eredi del soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell'utenza o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell'utenza. La mancata trasmissione della lettera di invito non esime dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ed entro i termini di cui al comma 5, da parte degli eredi.

8. In caso di emigrazione dell'intero nucleo familiare di un'utenza domestica, qualora non venga presentata la dichiarazione di cessazione o dichiarazione di variazione del numero di occupanti, si applicherà il disposto di cui all'art. 59 comma 3.

9. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune ed ha effetto dal giorno successivo alla effettiva cessazione.

10. L'obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici.

11. L'iscrizione d'ufficio non esime i soggetti passivi dalla presentazione della dichiarazione e dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10.

Art. 72 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Alla lettera d) del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole:

, il titolo qualificativo dell'occupazione e qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte;

Alla lettera d) del comma 3, sono aggiunte le seguenti parole:

, il titolo qualificativo dell'occupazione e qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte;

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

5 bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da presentare con le modalità indicate sul retro del modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5 ter. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata.

Art. 73 - Riscossione avvisi TARI

Al comma 1, le parole "Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto" sono sostituite dalle seguenti:

Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta

- 3° - Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC", composto da n. 73 articoli, così come integrato e modificato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 4° - Di dare atto che le integrazioni e le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.
- 5° - Di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360,
- 6° - Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: MELLANO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Dott.ssa Luisa SILVESTRI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li, 19/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE